



Semplificazione, accelerazione e liberalizzazione: cosa dice il Decreto Rilancio

Approfondimento del contenuto degli articoli 33 e 207

Nel D.L. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), sono state inserite alcune norme che hanno l'obiettivo di semplificare, accelerare e liberalizzare alcuni importanti attività collegate alle necessità delle imprese o delle pubbliche amministrazioni. Ci si riferisce in modo particolare all'Art. 33 che ha come titolo "Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato", all'Art. 207 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" e infine all'Art. 264 "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19".

Dopo aver approfondito la previsione dell'art.264 si affrontano ora le previsioni degli articoli rivolti a semplificare la stipulazione dei rapporti con le banche e la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Semplificazione contratti bancari e assicurativi

L'art. 33 del D.L. 34 amplia l'efficacia di una norma già inserita nel decreto "Cura Italia" continuando l'opera di **semplificazione dei contratti bancari/assicurativi stipulati fino al termine dello stato di emergenza** dichiarato con il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (ad oggi individuato nel 31 luglio 2020). Vengono introdotte modalità semplificate di conclusione dei contratti per la prestazione dei servizi finanziari e assicurativi, assicurando la continuità al loro accesso e agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso.

I contratti conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio (data in cui entra in vigore il D.L. Rilancio) e il termine dello stato di emergenza hanno efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi:

- siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- siano conservati insieme al contratto medesimo garantendo nel tempo la loro sicurezza, integrità ed immutabilità.

La consegna di copia del contratto e della documentazione informatica obbligatoria è soddisfatta anche mediante la messa a disposizione degli stessi al cliente su un supporto durevole; l'intermediario consegnerà i documenti alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Liquidità

Il 1 comma dell'art. 207 del D.L. in commento, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, **l'importo dell'anticipazione già previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (previsto attualmente al 20%) può essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.**

Al 2 comma 2 è invece previsto la **possibilità di riconoscere un'anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire**, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 22/05/2020